

EDISU PIEMONTE
Servizio di Prevenzione e Protezione

DUVRI
Procedure di gestione appalti esterni:
valutazione dei rischi da interferenza
(art. 26, comma 3 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)

Il Datore di Lavoro:
Dott. Vittorio Sopetto



Il Responsabile dell'Ufficio Gestione Sicurezza:

Dott.ssa Nicoletta Calderaro



Timbro e firma impresa per accettazione

INDICE

1 INTRODUZIONE

1.1 CONTRATTI APPLICABILI

2 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

2.1 ACCESSI ALLE AREE DI LAVORO

2.2 ORGANIZZAZIONE DELL'E.DI.S.U. PER LA SICUREZZA

2.3 FONTI DI ENERGIA, IMPIANTI E ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'E.DI.S.U.

2.4 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE PRESENTI E INTRODOTTE

2.5 MATERIALI E SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E INTRODOTTE

2.6 GESTIONE DELLE EMERGENZE

3 COSTI DELLA SICUREZZA

3.1 COSTI PER LA SICUREZZA PROPRI DELLE IMPRESE APPALTATRICI

3.2 COSTI PER LA SICUREZZA PER LA COMPRESENZA DELL'E.DI.S.U. E DELLE IMPRESE APPALTATRICI

4 COORDINAMENTO DEI RISCHI DA INTERFERENZA

4.1 TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE

4.2 RIUNIONI FRA E.DI.S.U. (COMMITTENTE) E APPALTATORI

5 ALLEGATI

6 APPENDICI

1 Introduzione

Questo documento è redatto, ai sensi dell'art. 26, commi 3, 3bis, 3 ter del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., per la valutazione dei rischi da interferenza e il coordinamento tra datori di lavoro ai fini dell'eliminazione o della riduzione dei rischi stessi dovuti alla compresenza di attività dell'E.DI.S.U. (Committente) e delle imprese esterne (appaltatrici) in caso di lavori, servizi e forniture comunque regolati da contratto d'appalto.

Si citano per comodità di lettura i commi 3, 3bis, 3ter, 5 e 6 del D. Lgs 81/2008 in quanto specificamente applicabili al presente documento:

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163](#), e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'[allegato XI](#).

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'[articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli [articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile](#), ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, [1655, 1656 e 1677 del codice civile](#), devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'[articolo 1418 del codice civile](#) i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati

comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

1.1 Contratti applicabili

Il presente documento fa riferimento ai contratti relativi ad appalti aggiudicati da EDISU e concernenti lavori, servizi e forniture. Si tratta di un documento che ipotizza una serie di rischi da interferenze applicabili a tutti gli appalti: per l'individuazione dei rischi da interferenza propri di ogni specifico appalto si rimanda alle appendici.

2 Valutazione dei rischi da interferenza

2.1 Accessi alle aree di lavoro

L'accesso alle sedi dell'Ente è consentito ai dipendenti indicati nei documenti elaborati specificamente per l'appalto (Piani di sicurezza) e regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro in vigore dal 16.2.2009 fornito in copia all'Ente.

Tali dipendenti, per accedere alle aree di lavoro, dovranno:

- presentarsi nelle sedi interessate dotati di tesserino di riconoscimento ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- esibire ai sorveglianti, se previsto nei rispettivi Capitolati Speciali d'Appalto, l'ordine di servizio ricevuto dagli uffici competenti sul quale sono riportati l'oggetto e il luogo preciso dei lavori, della fornitura o del servizio.

2.2 Organizzazione dell'E.DI.S.U. per la sicurezza

L'organigramma EDISU per la sicurezza è il seguente:

Datore di lavoro	Dott. Vittorio Sopetto
RSPP	Arch. Claudio Baraldi
ASPP e Responsabile Ufficio Gestione Sicurezza:	Dott.ssa Nicoletta Calderaro (011/653.10.25; e-mail: nicoletta.calderaro@edisu-piemonte.it
RLS	Dott.ssa Michela Muroli
Medico competente	Dott. Paolo Galizia
Addetti gestione emergenze e Primo Soccorso	Lavoratori specificamente formati

Nelle sedi di lavoro e nelle strutture presidiate sono presenti Addetti alla gestione delle emergenze e al Primo soccorso appositamente formati.

Il referente EDISU per la sicurezza è la Dott.ssa Nicoletta Calderaro.

Eventuali referenti specifici per i singoli appalti saranno formalmente comunicati alle imprese esecutrici.

2.3 Fonti di energia, impianti e attrezzature messe a disposizione dall'E.DI.S.U.

Nelle sedi EDISU sono presenti sistemi di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione monofase o trifase che prevedono una distribuzione dal quadro elettrico generale con protezione di interruttori magnetotermici differenziali sia per la linea principale che per tutte le derivazioni secondarie.

Per i sistemi antincendio presenti nelle strutture dell'EDISU sono previste:

- una rete antincendio (manichette UNI45) con rete di distribuzione direttamente dall'acquedotto principale in tutte le strutture;
- rete napsi in alcune di esse.

In tutte le strutture sono previsti sistemi di spegnimento con estintori portatili.

In alcune strutture sono presenti reti di spegnimento sprinkler.

Se le ditte avessero esigenze particolari rispetto alla presenza di tali impianti lo dovranno comunicare all'ufficio tecnico.

L'elenco specifico delle fonti di energia, degli impianti e delle attrezzature sarà fornito, se necessario, volta per volta.

2.4 Descrizione delle attività lavorative presenti e introdotte e degli impianti presenti.

- Nelle residenze sono presenti:

- stabilmente gli studenti vincitori di posto letto;
- il personale preposto alla sorveglianza delle strutture (in alcuni casi 24 ore su 24);
- ospiti delle foresterie, visitatori occasionali, studenti che effettuano attività a tempo parziale
- lavoratori EDISU
- personale che svolge con cadenza periodica (es: quotidianamente o settimanalmente) attività programmate (pulizie, piccole manutenzioni, cambio biancheria, servizi vari)
- dipendenti di ditte che effettuano attività non programmabili (es: manutenzioni straordinarie, servizi, consegne ecc.)

In linea di massima, le residenze osservano due periodi di chiusura: agosto e festività natalizie.

- Nelle sale studio sono presenti:

- durante l'intero orario di apertura il personale preposto alla sorveglianza della struttura;
- gli utenti
- lavoratori EDISU
- personale che svolge attività programmate (pulizie, piccole manutenzioni, gestione prestito libri)
- dipendenti di ditte che effettuano attività non programmabili (es: manutenzioni straordinarie, servizi, consegne ecc.)
- nella sala studio di Via Michelangelo n. 17 è presente personale della ditta che gestisce il bar

- Nei ristoranti universitari sono presenti:

- il personale della ditta che gestisce i servizi di ristorazione;
- utenti
- lavoratori EDISU
- personale che svolge attività programmate (pulizie, piccole manutenzioni)
- dipendenti di ditte che effettuano attività non programmabili (es: manutenzioni straordinarie, servizi, consegne ecc.)

- Negli uffici e nelle segreterie studenti sono presenti:

- lavoratori EDISU
- studenti che svolgono attività a tempo parziale
- utenti

- personale che svolge attività programmate (pulizie, piccole manutenzioni)
- dipendenti di ditte che effettuano attività non programmabili (es: manutenzioni straordinarie, servizi, consegne ecc.)

- Attività lavorative introdotte dalle ditte:

- attività oggetto degli appalti

- Impianti presenti nelle sedi

Generalmente nelle sedi dell'EDISU sono presenti impianti idrosanitari, condotte metano, tubazioni acqua riscaldamento, impianti idranti, impianti rivelazione allarme incendio/gas e fumi, impianti antintrusione, impianti telefonici, impianti elettrici, impianti ascensori ecc...

Nel caso in cui, per determinati appalti, le ditte dovessero effettuare interventi che possano interferire con tali impianti dovrà comunicarlo all'ufficio tecnico.

Prima di iniziare eventuali opere di demolizione o intrusione le ditte, in situazioni di dubbio, dovranno effettuare sondaggi atti ad accertare la presenza di impianti al fine di prevenirne il danneggiamento ed evitare azioni che possano compromettere la sicurezza delle strutture e delle persone.

In tali occasionali circostanze le ditte dovranno documentare all'EDISU, formalmente e preventivamente, i propri dubbi e la propria intenzione di effettuare i sondaggi. In tale modo sarà garantita la distinzione tra responsabilità delle ditte e responsabilità dell'EDISU nell'interesse di entrambi.

In caso di dubbio, a fine opera le ditte dovranno effettuare controlli per accertare la corretta funzionalità di detti impianti.

Gli incaricati dell'EDISU hanno la facoltà di effettuare controlli a campione.

2.5 Materiali e sostanze pericolose presenti e introdotte

- Presenti:

- gas metano per le linee di adduzione del riscaldamento; in tal caso prestare attenzione se si agisce vicino alle condutture e se si fanno interventi che possono interferire con il metano

- acqua calda e vapore nei relativi impianti da tenere in considerazione qualora si prevedesse di intervenire direttamente su impianti di riscaldamento.

- fluidi frigoriferi contenuti nei condizionatori e gli oli lubrificanti dei compressori dei condizionatori stessi da tenere in considerazione qualora si prevedesse la possibilità di loro fuoriuscita per operazioni di riparazione o sostituzione diretta nelle loro vicinanze o dove ci siano saldature o azioni meccaniche dirette sui tubi o sugli impianti.

- Introdotte:

Si rimanda ai Piani di sicurezza delle ditte.

2.6 Gestione delle emergenze

Si rimanda ai Piani di Emergenza ed Evacuazione specifici.

Organigramma EDISU: vedi precedente paragrafo 2.2.

Organigramma ditte: vedi Piano di sicurezza.

3 Costi della sicurezza

Questa sezione tratta dei seguenti tipi di costi:

- costi per la sicurezza propri delle imprese appaltatrici, in relazione alla specifica attività appaltata;
- costi per la sicurezza propri dello specifico appalto: sono indicati nella lettera d'invito/bando di gara separatamente dall'importo posto a base di gara e non sono soggetti a ribasso.

3.1 Costi per la sicurezza propri delle imprese appaltatrici

Ai sensi della Determinazione n. 3/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti per i costi della sicurezza connessi all'esercizio dell'attività svolta, ogni impresa deve obbligatoriamente elaborare il proprio documento di valutazione e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi con costi a proprio carico. Tali costi, desunti da prezziari o da indagini di mercato, devono essere congrui rispetto alle caratteristiche e all'entità dell'attività svolta anche al fine delle verifiche sulle offerte anomale ai sensi dell'art. 86, comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.

La valutazione dei costi della sicurezza a carico delle imprese deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale. Essi saranno indicati nel Piano di sicurezza.

L'impresa affidataria dovrà indicare nel Piano di sicurezza i costi per la sicurezza derivanti da propri obblighi in ottemperanza alla normativa vigente (es: DPI propri dell'attività svolta dalla ditta e non connessi all'appalto, formazione obbligatoria, visite mediche ecc.).

Eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza dovuti a cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore saranno riconosciuti a quest'ultimo previo accertamento da parte della stazione appaltante. In caso di errori di valutazione da parte dell'appaltatore nulla in più gli sarà riconosciuto rispetto a quanto pattuito. Tali costi aggiuntivi saranno pertanto a carico della ditta.

I costi per la sicurezza vengono stimati ai sensi dell'allegato XV, paragrafo 4 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

3.2 Costi per la sicurezza propri dell'appalto.

I costi connessi alle interferenze, se presenti ed individuati, vengono indicati nel bando di gara/lettera d'invito separatamente dall'importo a base d'asta. Essi non sono soggetti a ribasso e devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura in opera, del servizio e dei lavori.

In assenza di interferenze si indicherà comunque, nella documentazione di gara, che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero come indicato nella determinazione n. 3 del 5.3.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

I costi della sicurezza vengono stimati tenendo conto delle prescrizioni del CSA imposte all'impresa dalla stazione appaltante al fine di ridurre/eliminare i rischi.

4 Coordinamento dei rischi da interferenza

4.1 Trasmissione dei documenti di valutazione

Il presente DUVRI è documento contrattuale ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

I documenti dovranno essere formalmente accettati dalla ditta stessa. In mancanza di un'accettazione formale della ditta o dichiarazione di riserve esplicite in merito, i documenti trasmessi si intenderanno tacitamente accettati e applicati dalla ditta stessa per quanto di sua competenza.

La ditta dovrà trasmettere, nei tempi indicati nella lettera d'invito/bando di gara il Piano di Sicurezza. Se necessario, l'impresa esecutrice aggiornerà in corso d'opera il Piano di Sicurezza applicabile, introducendo tutte le modifiche, le variazioni e le definizioni di opere, forniture, servizi non precedentemente valutate. I Piani di Sicurezza aggiornati dovranno essere tempestivamente trasmessi all'EDISU con l'evidenziazione delle modifiche apportate.

4.2 Riunioni fra E.DI.S.U. (Committente) e appaltatori

A seguito della trasmissione dei documenti citati al paragrafo precedente le parti, tenuto conto della tipologia dell'appalto, potranno organizzare una prima riunione di coordinamento. La riunione potrà essere richiesta da EDISU ovvero dalla ditta che, sulla base di eventuali necessità da essa rilevate, potrà sollecitare l'incontro indicandone i motivi direttamente sul Piano di Sicurezza ovvero tramite richiesta scritta al SPP. Tale ultima modalità di richiesta dovrà essere seguita anche nel corso dell'appalto. Questa riunione verrà documentata da un verbale scritto, da acquisire agli atti, e avrà la finalità di coordinare le attività inerenti la sicurezza del lavoro.

A questa riunione saranno tenuti a partecipare:

- le persone appartenenti all'EDISU coinvolte, a seconda delle differenti competenze, nella gestione della sicurezza e dell'appalto affidato.
- le persone appartenenti all'organizzazione della ditta per la sicurezza, indicate nel Piano di Sicurezza.

5 Allegati

Si considerano allegati al presente documento:

- i Piani di Sicurezza della ditta
- i Piani di Emergenza ed Evacuazione specifici

6 Appendici

Si considerano appendici al presente documento i DUVRI specifici per l'individuazione dei rischi interferenziali peculiari delle attività appaltate, degli eventuali costi della sicurezza e delle misure da attuare per la loro riduzione/eliminazione.